

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 30 maggio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO l'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la segnalazione di un notaio, attivo nel distretto notarile di Bari, pervenuta in data 22 novembre 2010, e successive integrazioni;

VISTA la propria delibera del 12 giugno 2012, con la quale è stato avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti del Consiglio Notarile di Bari, volto ad accertare l'esistenza di violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/90;

VISTO la propria delibera del 5 marzo 2013 di proroga del termine di chiusura del procedimento al 31 maggio 2013;

VISTA la comunicazione delle risultanze istruttorie, trasmessa alla parte in data 26 marzo 2013;

SENTITI, in data 7 maggio 2013, i rappresentanti del Consiglio Notarile di Bari in audizione finale dinanzi al Collegio;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LA PARTE

a) Il Consiglio Notarile di Bari

1. Il Consiglio Notarile di Bari (di seguito, anche CNB) è l'organo rappresentativo del Collegio notarile distrettuale di Bari. Nel 2012 il CNB ha realizzato un fatturato complessivo pari a 204.300 euro.

2. Il Consiglio viene eletto dai notai del Collegio notarile distrettuale e gli eletti restano in carica tre anni. Ai sensi della legge 16 febbraio 1913 n. 89 "*Ordinamento del Notariato e degli Archivi Notarili*" (di seguito anche legge notarile o L.N.), tale organismo ha, *inter alia*, il compito di vigilare sulla "*conservazione del decoro nell'esercizio della professione, e nella condotta dei notai iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri*", nonché "*sull'osservanza, da parte dei notai iscritti al Collegio, dei principi e delle norme di deontologia professionale elaborati dal Consiglio nazionale del notariato*" (artt. 93 e 93 bis).

II. L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

3. Con segnalazione pervenuta in data 10 aprile 2012, un notaio operante nel distretto di Bari denunciava l'invio, da parte del Presidente del CNB ai notai del distretto, di una circolare, datata 22 marzo 2012, con cui comunicava di ricevere quotidianamente lamentele relative a sistematiche sotto-tariffazioni praticate da alcuni notai, informando al contempo delle preoccupazioni del Consiglio circa gli effetti derivanti dall'entrata in vigore del D.L. n. 1/12 e delle conseguenti misure da adottare in tema di tariffe, al fine di limitare e controllare la libertà di determinazione dei corrispettivi per le prestazioni notarili. Allegati alla circolare vi erano un estratto della relazione del residente del CNB in occasione dell'assemblea ordinaria del Collegio Notarile di Bari del 25 febbraio 2012, nonché un estratto del verbale della riunione del Consiglio Notarile di Milano del 31 gennaio 2012 che riportavano le misure decise in tema di tariffe.

4. In data 12 giugno 2012, l'Autorità ha avviato il presente procedimento istruttorio, volto ad accertare se la condotta segnalata costituisca un'intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/90.
5. La Parte ha effettuato accessi agli atti del fascicolo sia in data 11 luglio 2012, sia in data 3 aprile 2013.
6. Durante il procedimento istruttorio, il CNB è stato sentito in audizione, in data 17 settembre 2012, nel corso della quale ha presentato una memoria difensiva e sono state richieste informazioni sul contenuto della circolare segnalata, sull'obiettivo che il Consiglio intendeva perseguire con il suo invio, sulla questione dell'adeguatezza della tariffa notarile, richiedendo altresì ulteriore documentazione necessaria alla valutazione di quanto segnalato.
7. In data 28 settembre 2012 è pervenuta una memoria difensiva con allegata la documentazione richiesta nel corso dell'audizione.
8. Con delibera del 5 marzo 2013, il termine di chiusura del procedimento è stato prorogato al 31 maggio 2013 ed è stato sostituito il responsabile del procedimento.
9. In data 26 marzo 2013 è stata inviata alla Parte la lettera delle risultanze istruttorie.
10. Ulteriori memorie difensive sono state presentate dal CNB in data 30 aprile 2013 e nel corso dell'audizione finale che si è tenuta il 7 maggio 2013.

III. IL QUADRO NORMATIVO

a) L'organizzazione della professione notarile

11. Secondo quanto disposto dalla legge n. 89/1913, il notaio eroga prestazioni professionali relative alla produzione, cura e conservazione di documenti giuridici dotati di pubblicità e certezza; la legge individua i casi che richiedono l'intervento del notaio, prescrivendo l'obbligatorietà dell'atto pubblico. Oltre ai compiti istituzionalmente spettanti al notaio, la legge notarile attribuisce al notaio alcune facoltà che comportano attività ulteriori, tra cui i ricorsi di volontaria giurisdizione, la formazione di inventari, il ricevimento di atti di notorietà.
12. La L.N. stabilisce il principio della territorialità della competenza notarile: a ciascun notaio è assegnata, secondo la pianta organica formata ai sensi di legge,

una sede notarile coincidente con il territorio del Comune di appartenenza. Il complesso delle sedi esistenti in una circoscrizione territoriale di Tribunale costituisce il distretto notarile.

13. Ai sensi dell'art. 83 della L.N., i notai residenti in ciascun distretto notarile compongono un Collegio notarile, organo di governo di ciascun distretto, che esercita le proprie attribuzioni attraverso le adunanze, ordinarie e straordinarie. Per ogni Collegio vi è un Consiglio notarile, costituito da un numero variabile tra cinque e undici notai, eletto dai notai in esso residenti e con funzioni di vigilanza e indirizzo del Collegio stesso.

14. Più in particolare, il Consiglio notarile distrettuale, tra gli altri compiti, vigila sulla condotta dei notai e dei praticanti, anche promuovendo azioni disciplinari presso la competente Commissione Regionale di Disciplina (di seguito, anche CO.RE.DI.)¹, adotta pareri, si occupa della formazione del ruolo dei notai e dei praticanti del distretto e predispone il conto preventivo da sottoporre all'approvazione del Collegio. In particolare, ai sensi dell'art. 93 *bis*, comma 2, della legge notarile, esso può, *“al fine di controllare il regolare esercizio dell'attività notarile”*, effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, indici, registri, libri e documenti contabili del notaio, oltre atti estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali, nonché assumere informazioni presso le pubbliche amministrazioni e gli uffici pubblici².

15. A sua volta, il Consiglio notarile distrettuale elegge il Presidente, cui spetta, tra l'altro, la convocazione e la direzione delle adunanze del Consiglio, la rappresentanza del Consiglio, l'esecuzione delle ispezioni ordinarie, nonché l'iniziativa in tema di procedimento disciplinare.

16. Con riferimento alla materia disciplinare, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo. 249/2006 il Consiglio distrettuale può deferire i notai alle Commissioni regionali di disciplina per supposti illeciti disciplinari. Ciascuna Commissione ha sede presso il Consiglio notarile distrettuale del capoluogo della regione ed è composta da un magistrato togato che la presiede e da sei, otto o dodici notai a seconda del numero dei notai assegnati a ciascuna

¹ Le Commissioni regionali di disciplina sono state introdotte dal decreto legislativo 1° agosto 2006 n. 249 Norme in materia di procedimenti disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'art. 7, comma 1, lettera e) della legge 28 novembre 2005, n. 246, in G.U. n. 186 dell'11 agosto 2006.

² Il potere di vigilanza affidato dalla legge ai Consigli notarili distrettuali, secondo il Consiglio di Stato (sez. III, 4 maggio 2010, n. 139/2010) deve essere esercitato, oltre che nel rispetto dei principi di rilevanza costituzionale, *“secondo equità e ragionevolezza”*. Tale potere *“deve rispondere ad una logica di assoluto rigore che non sia basata su automatismi ma su controlli personali e motivati, in relazione a situazioni patologiche e distorte dell'attività professionale”*.

circostrizione; ad essa è attribuito il compito di giudicare e sanzionare il notaio in caso di illecito disciplinare.

Il deferimento alla CO.RE.DI. è impugnabile di fronte al giudice amministrativo in quanto atto amministrativo mentre le decisioni disciplinari assunte da tale organismo sono impugnabili per vizi di legittimità di fronte alla Corte di Appello e, poi, in Cassazione.

Le sanzioni disciplinari irrogabili ai notai sono l'avvertimento, la censura, la sanzione pecuniaria, la sospensione dall'attività professionale e la destituzione.

b) Le tariffe notarili

17. Con riferimento all'ormai abrogata disciplina relativa agli onorari notarili, l'art. 74, comma 2, L.N. stabiliva che *“gli onorari, i diritti accessori e le spese dovute in rimborso al notaio sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge”*, contenuta nel D.M. 27 novembre 2001 *“Determinazione degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai”*, anch'esso abrogato, nella parte in cui quantifica le tariffe notarili, da ultimo, dall'art. 9, commi 1 e 5, del decreto legge n. 1/2012, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 come convertito in legge³.

18. In particolare, il citato D.M. prevedeva, all'art. 1, che *“è approvata la deliberazione in data 26 luglio 2001 del Consiglio nazionale del notariato, allegata al presente decreto, che stabilisce la tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai”*⁴. Inoltre, il decreto stabiliva *“onorari”*, cioè compensi gradualmente (determinati in base al valore dell'atto, secondo scaglioni predeterminati)⁵ o fissi⁶ che erano soggetti ad annotazione nel repertorio di ciascun notaio.

19. L'art. 147, lettera c), della legge notarile - non modificato sostanzialmente, rispetto alla versione previgente, dall'art. 30 del Decreto Legislativo 1 agosto

³ Si ricorda che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 1/2012 ha abrogato *“le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”*.

⁴ La procedura di ratifica della tariffa notarile era prevista nella legge 5 marzo 1973 n. 41, secondo cui le tariffe *“sono stabilite con deliberazione del Consiglio nazionale del notariato, approvata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia”*.

⁵ Così, per esempio, per la redazione di atti pubblici l'onorario graduale era di euro 37 per atti di valore fino a euro 465; di euro 46 per atti di valore fino a euro 930; di euro 65 per atti di valore fino a euro 1860, e via crescendo.

⁶ Così, per esempio, ai sensi dell'art. 9, comma 2 era dovuto al notaio l'onorario di euro 10 per *“la copia, estratto, o certificato di libri di commercio, di altri registri o di documenti”*.

2006 n. 249/2006⁷ - disponeva che il notaio che “*fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi*” fosse punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione.

20. In parziale applicazione dei principi concorrenziali sanciti a livello comunitario e nazionale in materia di servizi professionali, l’art. 2, comma 1, lettera a), e comma 3 del decreto legge n. 223/06, convertito nella legge n. 248/06, la cd. “*riforma Bersani*”, ha introdotto, a livello normativo, la prima liberalizzazione dei servizi professionali, prevedendo, tra l’altro, il principio della libera determinazione dei compensi professionali mediante la previsione della derogabilità delle tariffe fisse e minime previste per le prestazioni di tutti i servizi professionali e intellettuali.

In particolare, la norma citata ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano “*l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti [...]*”, sancendo inoltre la nullità delle disposizioni deontologiche che imponevano la obbligatorietà di tariffe fisse e minime a decorrere dal 1° gennaio 2007.

21. L’applicabilità della “*riforma Bersani*” ai notai è stata recentemente riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che “*non è condivisibile l’assunto secondo cui l’inderogabilità della tariffa dei notai sarebbe stata ripristinata ad opera del Decreto Legislativo. n. 249 del 2006, art. 30, il quale, nel riformulare l’art. 147 della legge notarile con l’espressa previsione della punibilità del notaio che “fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi”, è contenuto in un atto avente forza di legge entrato in vigore successivamente tanto al D.L. n. 223 del 2006, quanto alla legge di conversione n. 248 del 2006*”⁸. Per di più, avendo la

⁷ La versione precedente dell’art. 147 prevedeva infatti che “*Il notaio che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica e privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessori faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione*”. Le modifiche introdotte dall’art 30 del D. Lgs. 1 agosto 2006 n. 249/2006 hanno riformulato la disposizione come segue: “*1. È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; c) fa illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari, diritti o compensi, ovvero servendosi dell’opera di procuratori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro ed al prestigio della classe notarile*”.

⁸ Cass. Civ., Sez. II, 14 febbraio 2013 n.3715.

riforma Bersani una valenza di sistema e di riforma economico-sociale, con l'esplicito obiettivo di assoggettare tutte le professioni ai principi di tutela della concorrenza, la Corte di Cassazione ha affermato che essa prevale sulle anteriori discipline professionali di settore quale quella prevista dall'art. 147 L.N, determinando l'irrelevanza disciplinare della mera adozione da parte del notaio di comportamenti di prezzo indipendenti sul mercato⁹.

22. Peraltro, si ricorda che, in merito all'applicabilità del citato decreto legge n. 223/06 alle tariffe dei servizi notarili, era precedentemente intervenuta anche l'Autorità sia con il parere AS539- *Applicabilità della riforma Bersani in materia di determinazione degli onorari per i servizi professionali resi dai notai* del 7 maggio 2009, reso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90¹⁰, sia con l'*Indagine conoscitiva riguardante il settore degli ordini professionali (IC34)* conclusa il 15 gennaio 2009¹¹. In tali precedenti è stato affermato che l'entrata in vigore (il 26 agosto 2006) del Decreto Legislativo n. 249/06 recante "*Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della L. 28 novembre 2005, n. 246*" - che ha sostituito, tramite l'articolo 30, l'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 - non vale ad escludere l'applicabilità ai notai della riforma Bersani. La richiesta di compensi per l'erogazione dei servizi professionali che si discostino dai minimi tariffari "*è in linea con l'ordinamento vigente che ammette oggi la loro derogabilità e con i principi comunitari e nazionali a tutela della concorrenza in materia di determinazione dei prezzi di vendita*"¹².

23. Il processo di liberalizzazione è proseguito con l'intervento del decreto legge n. 138/11 che, all'art. 3, comma 8, rubricato "*Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche*", ha eliminato "*le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente*", precisando al comma 9, lettera h), del citato art. 3, che tra le abolite restrizioni rientra anche "*l'imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi, indipendentemente dalla determinazione, diretta o indiretta, mediante l'applicazione di un coefficiente di profitto o di altro calcolo su base percentuale*".

⁹ Cass. Civ., Sez. II, 14 febbraio 2013, n. 3715.

¹⁰ Il parere AS5389, reso all'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Udine, è pubblicato in Boll. n. 22/09.

¹¹ AGCM, Indagine Conoscitiva sul settore degli ordini professionali (IC34), in Boll. 9/09.

¹² AGCM, Parere AS539 citato.

24. Da ultimo, l'articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e recante le *“Disposizioni sulle professioni regolamentate”*, al comma 1, ha abrogato le *“tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”* e delle *“disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1”* (comma 5). Devono di conseguenza ritenersi abrogate tutte le previsioni della Legge Notarile che fanno riferimento alle tariffe, nonché le normative di attuazione (quale, per esempio, il citato D.M. 27 novembre 2001) e le norme deontologiche contrastanti con le suddette disposizioni normative.

25. Il comma 3 dello stesso articolo 9 prevedeva, inoltre, nella sua versione originale, che *“la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista”*. Tale disposizione è stata poi inclusa, in sede di conversione, nel comma 4, il quale prevede che *“la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi”*. La nuova formulazione della disposizione non configura più come illecito disciplinare l'inottemperanza alle predette previsioni.

IV. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

26. Con la circolare del 22 marzo 2012, il Presidente del CNB comunica ai notai del distretto di ricevere *“quotidianamente, da alcuni notai, notizie”* circa il fatto che altri richiedono compensi di gran lunga inferiori a quelli da loro praticati per i medesimi atti. Inoltre, il Presidente informa che *“Nella relazione annuale da me tenuta all'assemblea del febbraio scorso, parlando di tariffa, facevo riferimento alla delibera del Consiglio Notarile di Milano e informavo del pensiero, in materia, del Consiglio Notarile di Bari. Il Parlamento ha dato ieri la fiducia alla conversione del decreto legge 1/2012 e se anche la nostra tariffa si dovesse ritenere abrogata, si pensa di deliberare in modo conforme a Milano”* e cioè che *“il combinato disposto dell'articolo 2233 c.c. dell'articolo 9*

del D.L. n. 1/2012 sollecita comunque l'utilizzo di criteri di valutazione dell'adeguatezza del compenso alla prestazione, non discrezionali e nella sostanza equivalenti a quelli che avevano determinato i previgenti parametri tariffari" (enfasi presente nel testo)¹³.

27. Allegato alla suddetta circolare vi è un estratto "dal verbale della riunione di Consiglio [Notarile di Milano] n. 4/12 del 31 gennaio 2012", da cui risulta che "la nuova disciplina [introdotta dal D.L. n. 1/12] individua, quale criterio fondamentale e determinante del compenso della prestazione professionale, la sua adeguatezza all'importanza dell'opera (art. 9, comma 3)" e che "l'inottemperanza di quanto disposto nel comma 3 dell'art. 9 costituisce illecito disciplinare". Nel verbale si afferma, in particolare, che il combinato disposto dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 9 del D.L. n. 1/12 sollecita l'utilizzo di criteri di valutazione dell'adeguatezza del compenso "nella sostanza equivalenti a quelli che avevano determinato le previgenti tariffe ministeriali", seppur abrogate.¹⁴

28. Allegato alla circolare del 22 marzo 2012 vi è, altresì, l'estratto della relazione del Presidente del CNB in occasione dell'adunanza ordinaria del Collegio del 25 febbraio 2012, dove si legge che "Coloro che continuano a fare concorrenza illecita continueranno ad avere l'attenzione del Consiglio notarile, e sia che la nostra tariffa venga espressamente abrogata, sia che rimanga e in qualsiasi modo rimanga, perché il controllo sull'adeguatezza del compenso alla prestazione e la qualità e le modalità della prestazione saranno sicuri criteri per la valutazione del comportamento.

Questo Consiglio discutendo sul dl concorrenza era arrivato alle stesse conclusioni del Consiglio di Milano sfociate nella delibera del 31 gennaio 2012, che avrete letto in lista, ma si è riservato di deliberare a seguito della conversione in legge del detto decreto perché solo allora si avrà un quadro normativo che ci consentirà di adottare con coscienza e attenzione criteri e modalità operative" (enfasi aggiunta).

29. Nell'attesa della conversione in legge del D.L. n. 1/12, secondo quanto riportato nel documento, "il contratto d'opera non potrà fare riferimento che ad

¹³ Cfr. doc. 1.

¹⁴ Di conseguenza, prosegue il verbale, il Consiglio di Milano delibera di "confermare l'importanza dell'attività di rilevazione dei dati attinenti la quantità di lavoro svolto ed i relativi ricavi, per individuare comportamenti medi e scostamenti macroscopici, nei confronti dei quali potrà essere attivato il potere-dovere di vigilanza" dello stesso e di "considerare particolarmente rilevante, per la valutazione dell'osservanza della nuova disciplina, il suddetto criterio di adeguatezza, anche in relazione alla diligenza richiesta nello svolgimento dell'attività notarile, a garanzia dell'ordinamento e a tutela dei cittadini".

una prestazione normale il cui compenso continuerà a fare riferimento ad un compenso adeguato alla prestazione; compenso che, nell'immediato non potrà che corrispondere a quanto il Ministero ha valutato quando ha emanato la tariffa, e la tariffa comprende anche il rinvio ai criteri applicativi determinati dal Consiglio.

Per questo distretto quindi, ancora e sino a diverse indicazioni normative e interpretative, l'adeguatezza del compenso si ritiene debba essere valutata con i parametri previsti dalla delibera del 2006. Non si riesce ad individuare, allo stato, criteri diversi per determinare l'adeguatezza della prestazione ...” (enfasi aggiunta)¹⁵.

30. Nel corso del procedimento è stato acquisito anche il “**VERBALE DELL'ADUNANZA ORDINARIA DEL COLLEGIO NOTARILE**” di Bari del 25 febbraio 2012 (da cui proviene l'estratto allegato alla circolare del 22 marzo 2012), nel quale, oltre a quanto riportato ai punti precedenti, si dà conto delle preoccupazioni del Presidente del Consiglio su come verranno applicate le tariffe notarili alla luce del nuovo quadro normativo [*“Allo stato ho preparato una nota da consegnare a chi chiedi un preventivo e che ritengo corrisponda alla attuale previsione dell'art. 9 ...”*; *“E comunque di tariffa, di compensi, di adeguatezza ne parleremo ancora ...”*], ribadendo la sussistenza del potere/dovere di vigilanza del CNB ai sensi della legge notarile [*“Si continuerà con l'attività di vigilanza e si parlerà con delibere”*]¹⁶.

31. In merito alle finalità della comunicazione del 22 marzo 2012, secondo quanto riferito dallo stesso Presidente del CNB, nell'audizione del 7 maggio 2013, si tratta di una risposta a *“coloro che, al momento dei fatti oggetto di valutazione, ... chiedevano al Presidente sulla base di quali criteri individuare i prezzi delle proprie prestazioni professionali ... una volta venuta meno la tariffa. ... La lettera è stata elaborata ... dopo aver ricevuto una serie di telefonate con richieste in tal senso. L'indicazione che [il Presidente forniva] ... ai colleghi era che, per adesso, in mancanza di qualsiasi altro criterio e non sapendo come sarebbe stato convertito il D.L. n. 1/2012, avrebbero dovuto utilizzare la tariffa al fine di orientarsi nell'individuazione dei prezzi da praticare ai clienti”*¹⁷.

32. Il CNB ha prodotto, allegata alla memoria presentata in data 30 aprile 2013,

¹⁵ Cfr. doc. 1.

¹⁶ Cfr. all. 2 del doc. 6.

¹⁷ Cfr. verbale dell'audizione del 7 maggio 2013.

copia di una circolare, inviata dal Presidente del Consiglio ai notai del distretto in data 17 ottobre 2012, con la quale si comunica che “*continuano a giungere ... segnalazioni relative a comportamenti di ... Collegi lamentati come scorretti. L’ultima ... debitamente protocollata, sarà oggetto di valutazione nella prossima riunione del Consiglio, nell’esercizio del dovere di vigilanza imposto dall’art. 93 della Legge Notarile 89/1913.*

A tal riguardo, sebbene possa apparire superfluo e al solo scopo di evitare equivoci e/o fraintendimenti di qualsiasi natura, mi preme rammentare a tutti facendo seguito alla precedente lettera del 22 marzo u.s. che il Consiglio non ha più adottato alcuna delibera in materia di criteri di massima per la determinazione della adeguatezza dei compensi in quanti. Abrogata la tariffa, in forma della legge 24 marzo 2012, n. 27 ... ciascun notaio quantifica autonomamente gli onorari spettanti per le rispettive prestazioni in conformità al disposto dell’art. 9, quarto comma della novella”¹⁸ (enfasi aggiunta).

V. LE ARGOMENTAZIONI DEL CNB

a) I compensi delle prestazioni notarili: inapplicabilità della L. n. 248/2006

33. Nell’audizione finale e nelle memorie presentate, il CNB evidenzia come la “riforma Bersani” non avrebbe abrogato “*le norme che, come l’art. 74 comma 2 della Legge Notarile, stabilivano tariffe minime o fisse, ma solo quelle che sancivano l’obbligatorietà delle stesse. Le tariffe per le prestazioni notarili hanno, quindi, continuato ad essere legittimamente applicate*”¹⁹. Al riguardo, il CNB ricorda che contestualmente alla “riforma Bersani” è stato pubblicato il Decreto Legislativo. n. 249/2006 che ha novellato l’art. 147 della legge notarile, qualificando come illecito disciplinare la condotta del notaio che fa concorrenza sleale ad altri colleghi con riduzioni di onorari.

34. La circostanza che la “riforma Bersani” non abbia abrogato l’art. 74, comma 2, né il novellato art. 147 della L.N. è stata confermata, sottolinea il CNB, dagli orientamenti giurisprudenziali prevalenti, costituiti dalle sentenze della Corte d’Appello di Bari in occasione di diversi procedimenti disciplinari a carico di

¹⁸ Cfr. all. 3 del doc. 21.

¹⁹ Memoria del 30 aprile 2013, pag. 11. Cfr. anche verbale dell’audizione del 7 maggio 2013 e memoria allegata.

notai che avevano ripetutamente applicato riduzioni di onorari.

Il CNB ricorda, inoltre, che la stessa Autorità ha riconosciuto la vigenza dell'art. 147 della L.N., a dispetto dell'entrata in vigore della "riforma Bersani", avendone auspicato l'abrogazione sia nell'Indagine Conoscitiva IC34 conclusa nel 2009 (cioè tre anni dopo la "riforma Bersani"), sia più recentemente nella segnalazione inviata al Parlamento ad ottobre 2012.

In conclusione, ad avviso della Parte, il processo di liberalizzazione dei servizi notarili non avrebbe avuto inizio con la "riforma Bersani" ma con l'adozione del D.L. n. 1/12²⁰.

35. Il CNB sottolinea, inoltre, che la formulazione del testo del D.L. n. 1/12 ha contribuito ad aumentare l'incertezza giuridica sull'applicazione della legge n. 248/06 poiché, da un lato, ha previsto all'art. 9 che la misura del compenso fosse adeguata all'importanza dell'opera prestata e che – nella sua versione originaria - l'inottemperanza a tale previsione costituisse illecito disciplinare mentre, dall'altro, ha rinviato per la definizione dei "*parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe*" ad un successivo decreto ministeriale, creando una sorta di "*vacatio legis*" per quanto riguarda la determinazione della quota del 50% degli onorari dei notai destinati ad essere versati all'Archivio notarile e alla Cassa Nazionale del Notariato²¹.

b) La sentenza della Corte di Cassazione n. 3715/2013

36. In merito alla sentenza della Corte di Cassazione n. 3715/2013, più volte citata nella lettera delle risultanze istruttorie, la Parte ha evidenziato – nelle memorie presentate e in corso di audizione - che le conclusioni ivi raggiunte, "*di segno contrario agli orientamenti giurisprudenziali fino ad allora prevalenti*, non possono essere applicate al caso di specie essendo "*stata formulata solo in data 14 febbraio 2013, ovvero quasi un anno dopo lo svolgimento dei fatti di cui si tratta*".

Pertanto, non si può imputare al CNB una condotta asseritamente anticoncorrenziale "*alla luce di un'interpretazione della Corte di Cassazione, inesistente all'epoca dei fatti e contraria alla più diffusa lettura delle norme di*

²⁰ Memoria del 30 aprile 2013, pag. 13.

²¹ Memoria del 30 aprile 2013, pag. 14. Cfr. anche verbale dell'audizione del 7 maggio 2013 e memoria allegata.

riferimento”.

c) **Insussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza**

37. Ad avviso della Parte, nel caso di specie non ricorrono gli elementi costitutivi di un'intesa restrittiva della concorrenza, in quanto:

- i. il CNB non sarebbe un'associazione di imprese indipendenti,
- ii. la lettera valutata nel corso del procedimento non sarebbe il frutto di un coordinamento tra gli appartenenti al CNB,
- iii. il CNB avrebbe operato nell'ambito di un'aspecifica copertura normativa,
- iv. la lettera non avrebbe oggetto restrittivo della concorrenza, non avrebbe prodotto effetti neanche potenzialmente lesivi della concorrenza e non sarebbe idonea ad alterare le condizioni di concorrenza sul mercato.

38. Con riguardo **al punto i.**, nella memoria si sottolinea come, ai sensi dell'art. 1 della L.N., i notai sono pubblici ufficiali, *“istituiti a seguito del superamento di un concorso gestito dal Ministero della Giustizia per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede, conservarli e rilasciarne copie ed estratti”*. Poiché i notai vengono investiti di pubbliche funzioni, dovendo *“ottemperare agli obblighi rinvenienti dal proprio stretto legame con lo Stato in virtù della delega ricevuta”*, l'attività notarile presenta caratteristiche specifiche e peculiari che la differenzia da qualsiasi altra categoria professionale.

Pertanto, il CNB non può essere qualificato come un'associazione di imprese indipendenti e le regole di concorrenza devono essere applicate tenendo conto delle specificità dell'attività notarile che *“giustificano una regolamentazione differenziata”*. Tenuto conto di ciò, la Parte ritiene giustificato *“qualificare le prestazioni notarili, come fa la Corte di Giustizia, come servizi di interesse economico generale e ricondurle, in quanto tali, all'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 287/90 che, come noto, esonera tali servizi dal rispetto delle norme sulla concorrenza, per tutto quanto strettamente necessario all'adempimento degli specifici compiti loro affidati”*.

39. Quanto al **punto ii.**, il CNB sottolinea come la lettera del 22 marzo 2012, contestata nel provvedimento di avvio dell'istruttoria, non sarebbe una circolare in senso stretto, ma una *“nota personale”* inviata dal Presidente del CNB ai notai con la quale si sarebbe limitato ad informarli *“della propria opinione sul contesto legislativo in mutamento e di come il CNB ‘pensava di deliberare’ in*

futuro, ovvero della mera intenzione di adottare una delibera che, di fatto, non è mai stata adottata”.

Si trattava quindi di una comunicazione *“di natura interlocutoria che a differenza di una delibera o di una circolare, non disponeva né emanava alcun tipo di previsione, ma si limitava ad illustrare ai notai del distretto gli orientamenti su come il CNB, avrebbe potuto, nell’immediato esercitare i propri doveri di vigilanza”.*

40. Ad avviso del CNB, la circostanza che nel testo della lettera il Presidente faccia riferimento *“ad uno stralcio della Relazione Annuale da lui tenuta nel febbraio 2012 in cui si menzionavano le conclusioni raggiunte dal Consiglio Notarile di Milano con la delibera del 31 gennaio 2012”* non può ritenersi sufficiente per considerare tale lettera espressione comune della volontà comune del Consiglio. Infatti, né la relazione Annuale del Presidente, né la delibera adottata da un altro Consiglio notarile costituiscono *“l’espressione fedele della volontà associativa”.*

Alla luce di ciò, secondo il CNB tale lettera non sarebbe equiparabile ad una deliberazione d’associazione d’imprese.

41. Relativamente **al punto iii.**, la Parte sottolinea che quand’anche la lettera del 22 marzo 2012 potesse essere considerata come una circolare o come una delibera, il Consiglio avrebbe comunque operato nell’ambito di una specifica copertura normativa.

Infatti, tale comunicazione sarebbe stata inviata come *“conseguenza diretta e necessaria dell’applicazione di precise ed attualmente vincolanti disposizioni di legge”*, vale a dire dell’art. 93 della L.N. che sancisce l’obbligo per il Consiglio di vigilare sulla conservazione del decoro nell’esercizio della professione notarile, in combinato disposto con l’art. 147 della L.N. che qualifica come illecita concorrenza i casi in cui i notai operano una riduzione di onorari diritti e compensi e con l’art. 9 del DL n. 1/12, secondo cui la misura dei compensi doveva essere adeguata all’importanza dell’opera prestata²². In particolare, in attesa di dare un contenuto al termine *“adeguatezza del compenso”* previsto dall’art. 9 del D.L. 1/12, *“il CNB pensava di fare riferimento, al fine dell’esercizio del dovere di vigilanza, ... alle tariffe come criterio provvisorio ...”*²³.

²² Memoria del 30 aprile 2013, pag. 26. Cfr. anche verbale dell’audizione del 7 maggio 2013 e memoria allegata.

²³ Verbale audizione del 7 maggio 2013, pag. 3, doc. 22.

42. La circostanza che l’Autorità abbia chiesto l’abrogazione dell’art. 147 nella citata segnalazione al Parlamento di ottobre 2012 dimostra *“l’esistenza non solo di una specifica copertura normativa alla base della lettera del Presidente del CNB ma anche di un nesso di causalità tra l’applicazione di tali norme e la vanificazione della portata liberalizzatrice della riforma in materia di professioni imputata qui, erroneamente, ad un atto di volontà del CNB. Elemento questo ... decisivo nella valutazione dei fatti oggetto delle presenti indagini e che risulta invece totalmente ... ignorato nella ricostruzione svolta nella CRF”*. Del resto, sottolinea il CNB, l’Autorità nella suddetta segnalazione ha altresì richiesto l’esplicita abrogazione sia dell’art. 2233, comma 2, del codice civile, sia del riferimento all’adeguatezza del compenso contenuta nell’art. 9 del D.L. n. 1/12.

43. Circa il **punto iv.**, nella memoria del 30 aprile 2013 e nell’audizione finale viene contestata *“l’attribuzione al CNB di una condotta restrittiva per oggetto, basata solo sul nomen iuris della fattispecie”*, rilevando che la ricostruzione operata nella lettera delle risultanze istruttorie non tiene conto *“dell’effettivo scopo e significato che la lettera assumeva nel contesto giuridico di riferimento”*, caratterizzato dalla presenza di norme precise e vincolanti a cui il CNB ha dovuto attenersi.

44. In particolare, il CNB afferma che, a fronte delle continue contestazioni ricevute in merito alle tariffe praticate da alcuni colleghi, aveva *“l’obbligo di legge di intervenire e di vigilare sulle condotte dei notai, eventualmente segnalando alla CO.RE.DI. ipotesi di illeciti disciplinari”*. Tuttavia, la Parte evidenzia come *“una volta venuta meno la tariffa, non vi erano criteri per verificare se un notaio avesse effettivamente agito in illecita concorrenza con i colleghi applicando riduzioni sistematiche dei propri onorari così come previsto dall’art. 147 L.N”*. Per continuare a svolgere la propria attività di vigilanza, il CNB doveva quindi dare un contenuto al nuovo criterio introdotto dall’art. 9 del D.L. n. 1/12, secondo il quale i compensi dovevano essere adeguati all’importanza dell’opera. Inoltre, il 50% dell’onorario *“doveva essere necessariamente versato agli organi identificati dalla legge”*. Pertanto, in attesa del testo di legge e del Decreto Ministeriale *“con cui si sarebbero determinati i parametri per oneri e contribuzioni agli archivi e alla CNN, nella Lettera il Presidente del CNB indicava che probabilmente l’unica opzione di buon senso, nell’immediato, avrebbe potuto fare riferimento, solo ed esclusivamente fino a nuove indicazioni di legge, ai parametri definiti dal Ministero della Giustizia in*

*precedenza, al fine di continuare ad assicurare il versamento dei suddetti oneri e contribuzioni*²⁴.

45. Infatti, *“in assenza di ulteriori e diversi parametri, il CNB suggeriva la propria idea, ovvero che l’unico modo per interpretare il criterio dell’adeguatezza del compenso era far riferimento a quanto il Ministero della Giustizia aveva valutato adeguato al momento dell’emanazione della tariffa”* (sottolineatura presente nel testo)²⁵.

46. Il CNB sostiene, pertanto, che la lettera non era *“un tentativo di aggirare la legge”* ma era finalizzata a fornire delle *“indicazioni preliminari e non definitive sull’esercizio nell’immediato futuro da parte del CNB dei propri poteri di vigilanza”*. A questo riguardo, il Consiglio evidenzia come, al fine di determinare quel 50% dell’onorario che deve essere versato alle Casse notarili e agli archivi, anche il Ministero della Giustizia, in attuazione dell’art. 9 del D.L. n. 1/12, ha reintrodotto la vecchia tariffa prevista dalla legge, aumentata del 23%.

47. Ad avviso della Parte, poiché l’intesa non avrebbe un oggetto restrittivo della concorrenza, per potere qualificare la fattispecie come anticoncorrenziale, sarebbe stato necessario *“accertare in concreto gli eventuali effetti anticoncorrenziali”*. A questo riguardo, la Parte evidenzia che la lettera *“non aveva alcun carattere di cogenza e di effettivo coordinamento del comportamento professionale dei notai, essendo totalmente priva di efficacia vincolante”*. E infatti la lettera non avrebbe prodotto effetti sul mercato, come dimostra, secondo il CNB, la circostanza che continua a ricevere quotidianamente segnalazioni riguardanti l’applicazione di tariffe ridotte.

d) Assenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione

48. Ad avviso del CNB, nel caso di specie difetta l’elemento soggettivo per l’imputazione della sanzione. Infatti, l’intervento imputato al CNB era il frutto di una precisa disposizione di legge, l’art. 93 della L.N.; inoltre, nella lettera non venivano fornite proposte in tema di tariffe ma veniva prospettata una possibile interpretazione del nuovo criterio di determinazione dei compensi introdotto con il D.L. n. 1/12, al fine di esercitare il proprio dovere di vigilanza.

49. Sul piano soggettivo, inoltre, sarebbe *“errato ritenere che il CNB fosse*

²⁴ Memoria 30 aprile 2013, p. 128. Cfr. anche verbale dell’audizione del 7 maggio 2013 e memoria allegata.

²⁵ Memoria del 30 aprile 2013, p. 129. Cfr. anche verbale dell’audizione del 7 maggio 2013 e memoria allegata.

consapevole del contenuto asseritamente restrittivo della Lettera, considerato che, al contrario, nel chiarire che si trattava di indicazioni provvisorie nell'immediato e in attesa della conversione del D.L. n. 1/2012, il Presidente era convinto di avere agito in conformità con la normativa al fine di preservare il decoro e la professionalità dei notai”.

50. Nel caso in esame, pertanto, ad avviso del CNB difetta non solo un contegno doloso ma anche una condotta colposa che possa essere ascritta al Consiglio stesso.

51. In ogni caso, anche a voler ritenere le disposizioni di legge hanno favorito, e non prescritto, l'intervento del Presidente del CNB, la Parte sostiene che, ai fini sanzionatori, è infondato ricondurre il caso di specie alla categoria delle infrazioni più gravi, alla stregua di una normale intesa sui prezzi.

52. In particolare, secondo quanto sostenuto nelle memorie, la qualificazione dell'accordo alla stregua di un'intesa orizzontale di prezzo non avrebbe colto né la genesi, né la vera natura, né l'impatto effettivo della condotta, finendo con l'enfatizzare indebitamente la gravità.

Inoltre, la presunta intesa avrebbe avuto durata di soli 2 giorni: infatti la lettera è stata inviata il 22 marzo 2012 e in data 24 marzo 2012 è entrata in vigore la legge di conversione del D.L. n. 1/12, a seguito della quale sono stati superati i dubbi interpretativi del CNB che avevano originato la lettera stessa.

53. In subordine, alla luce dell'insieme delle considerazioni svolte, la Parte ritiene che la sanzione dovrebbe essere determinata in misura assolutamente simbolica.

VI. VALUTAZIONI

a) Il mercato rilevante

54. La circolare del 22 marzo 2012, unitamente agli atti ad essa allegati, è stata inviata dal Presidente del CNB a tutti notai del distretto di Bari. Tali atti forniscono i criteri di valutazione dell'adeguatezza dei compensi praticati dai singoli notai per tutte le prestazioni professionali svolte in ambito notarile. Pertanto, è ragionevole ritenere che il mercato del prodotto sia quello relativo all'erogazione dei servizi notarili.

55. Poiché i notai appartenenti al distretto di Bari sono attivi prevalentemente

nell'ambito territoriale in cui è loro consentito di esercitare la professione dalla normativa in vigore²⁶, nel caso di specie il mercato ha una dimensione geografica coincidente, in prima battuta, con il territorio del distretto notarile di Bari.

Dal punto di vista della domanda, infatti, benché sia teoricamente possibile per un cliente rivolgersi ad un notaio operante in altri distretti, di fatto il bacino di utenza di un professionista è normalmente circoscritto al distretto presso cui ha la propria sede, in considerazione, principalmente, dei costi connessi alla ricerca di un notaio al di fuori di tale area geografica (quantomeno in termini di tempo). 56. Si deve in ogni caso rilevare che, negli accertamenti relativi alle intese, la definizione del mercato rilevante è essenzialmente volta a individuare le caratteristiche del contesto economico e del quadro giuridico di riferimento in cui si colloca l'intesa.

b) L'applicabilità dell'art. 2, comma 1, della legge n. 287/90

Assoggettabilità dell'attività notarile alla legge antitrust

57. Conformemente alla giurisprudenza comunitaria e nazionale sulla natura di impresa dei professionisti, i notai, in quanto prestano stabilmente a titolo oneroso e in forma indipendente i propri servizi professionali, svolgono attività economica ai sensi dei principi *antitrust*²⁷. Si ricorda infatti che la nozione di impresa ai fini dell'applicazione delle norme in materia di concorrenza è una nozione oggettiva che prescinde dallo *status* giuridico, dalle modalità di organizzazione e di finanziamento del soggetto²⁸. La giurisprudenza adotta infatti un'interpretazione funzionale della nozione di impresa, in base alla quale è impresa qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, ossia un'attività

²⁶ Si osserva al proposito che, per effetto del l'art. 12 del d.l. 24 gennaio 2012 n.1, è ora consentito al notaio di "recarsi, per ragione delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto della Corte d'Appello in cui trovasi la sua sede notarile". Nella precedente versione della legge notarile, la libertà del notaio di recarsi al di fuori della propria sede era limitata al "territorio del distretto" (e non a quello, più ampio, della Corte d'Appello) e soltanto ove la sua presenza fosse stata richiesta. Tuttavia, tale modifica normativa non sembra alterare sostanzialmente l'ambito di operatività del notaio, la cui attività resta in gran parte concentrata all'interno del distretto.

²⁷ Cfr. Causa C-41/90, *Hofner and Elser v. Macroton GmbH*, [1991] ECR I-1979; Causa C-309/99 *Wouters v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten* [2002] ECR I-1577; sentenza TAR Lazio n. 1757 del 25 febbraio 2011, *Consiglio Nazionale dei Geologi*. Cfr. da ultimo Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 3715 del 14 febbraio 2013.

²⁸ Cfr. *ex multis* Corte di Giustizia, 23 aprile 1991, causa C-41/90, *Höfner and Elser v Macrotron GmbH*; TAR Lazio, Sez. I, 25 febbraio 2011, sent. n. 1757, *Consiglio Nazionale Geologi c. AGCM* (Geologi).

consistente nell'offrire beni e servizi sul mercato²⁹.

58. Si deve altresì ricordare che per consolidata giurisprudenza comunitaria le prestazioni notarili non si sottraggono all'applicazione del diritto della concorrenza: irrilevante è, a tal proposito, il fatto che i notai agiscano perseguendo un obiettivo di interesse generale, giacché, come recentemente sottolineato dalla Corte di Giustizia³⁰, tale caratteristica non è unicamente prerogativa della professione notarile, ma è propria di numerose attività svolte nell'ambito di diverse professioni regolamentate. Inoltre, si rileva che, tranne i casi in cui il notaio è designato dal giudice, ciascun utente ha la possibilità di scegliere liberamente il proprio notaio, in funzione della qualità dei servizi forniti e delle capacità di ciascun professionista. I notai, peraltro, sono direttamente e personalmente responsabili, nei confronti dei loro clienti, dei danni risultanti da qualsiasi errore commesso nell'esercizio delle loro attività, ai sensi della normativa *antitrust*.

Ne consegue che i notai esercitano un'attività economica in condizioni di concorrenza e, pertanto, possono essere qualificati come imprese.

59. Alla luce di quanto sopra rappresentato, le prestazioni notarili non possono essere neppure ricondotte all'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 287/90, secondo il quale le norme della medesima legge n. 287/90 "*non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano servizi di interesse economico generale ... per tutto quanto connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati*". Al riguardo, anche la Corte di Cassazione ha di recente affermato che "*l'attività del notaio si inquadra a pieno titolo nel genus del lavoro autonomo e, precisamente, nell'esercizio delle professioni intellettuali*"³¹. Sempre la Cassazione, richiamando la giurisprudenza della

²⁹ Cfr. *ex multis* Corte di Giustizia, 18 giugno 1998, causa C-35/96, *Commissione v. Italia*; 19 febbraio 2002, causa C-309/99 *Wouters e altri v. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten*, TAR Lazio, Sez. I, sent. 1757/2011, *Geologi*, cit.

³⁰ Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, del 24 maggio 2011 nella causa C-47/08 *Commissione c. Belgio e altri*. In questo caso, la Corte ha escluso l'applicabilità *tout court* della deroga di cui all'art. 45, comma I del trattato CE - che esonera dall'applicazione delle disposizioni in tema di libertà di stabilimento le attività che partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri - alla professione notarile. Ai fini del presente procedimento, rileva quanto affermato al paragrafo 118, laddove la Corte chiarisce che "nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali, i notai esercitano la loro professione ... in condizioni di concorrenza, circostanza che non è caratteristica dell'esercizio dei pubblici poteri". La posizione della Commissione Europea in merito alla soggezione dei notai alle norme sulla concorrenza risulta ribadita anche nella Relazione sulla concorrenza nei servizi professionali del 9 febbraio 2004, laddove vengono invitati gli Stati Membri ad avviare un'attività di advocacy presso gli ordini professionali più importanti, tra cui i notai.

³¹ Corte di Giustizia, Grande Sezione, causa C-50/08.

Corte di Giustizia, ha poi sottolineato come “... i notai, ‘nei limiti delle loro rispettive competenze territoriali’, esercitano la loro professione ‘in condizioni di concorrenza’; e la circostanza che le attività notarili perseguano obiettivi di interesse generale ... non è sufficiente a far considerare quelle attività come una forma di “partecipazione diretta e specifica all’esercizio dei pubblici poteri” (enfasi aggiunta) che le possa sottrarre dall’applicazione delle norme a tutela della concorrenza³².

59. I Consigli notarili distrettuali, pertanto, in quanto enti rappresentativi di imprese che offrono sul mercato in modo indipendente e stabile i propri servizi professionali, sono associazioni di imprese ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 287/90. Ciò anche in ragione “*dell’indubbia e ragionevolmente rinvenibile influenza esercitata dagli ordini sui comportamenti, anche a contenuto economico, degli associati, in quanto esercitata da soggetti titolari di rilevanti poteri di rappresentanza istituzionale della categoria e gestione, anche sotto il profilo disciplinare, avuto riguardo all’applicazione e all’osservanza delle norme deontologiche*”³³.

La natura degli atti contestati

60. Secondo quanto sostenuto dal CNB, la circolare del 22 marzo 2012 non sarebbe una deliberazione di un’associazione di imprese in grado di orientare economicamente il comportamento degli iscritti, ma una mera comunicazione del Presidente “*di natura interlocutoria*” che non disponeva alcun tipo di previsione, limitandosi ad informare i notai della “*mera intenzione di adottare una delibera*”.

Tale obiezione non può essere accolta. Al riguardo, è appena il caso di richiamare il consolidato orientamento nazionale e comunitario, in base al quale nell’ambito delle deliberazioni di associazione d’impresa va compresa qualsiasi decisione, anche non vincolante, assunta da un organismo o da un ente associativo, con lo scopo di influenzare le condotte commerciali delle associate, alterando il gioco della concorrenza³⁴.

61. Nel caso di specie, risulta evidente che la circolare e i relativi allegati -

³² Cfr. Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 3715 e Sent. n. 9358, citate.

³³ TAR Lazio, Sez. I, sent. 1757/2011, Geologi.

³⁴ Cfr. AGCM, 26 novembre 2008, *Consigli Nazionali dei Ragionieri e Commercialisti*, Boll. n. 48/98 e sul caso TAR Lazio, I, 28 gennaio 2000, n. 466; Cfr. anche AGCM, 2 luglio 1993, *Ania*, Boll. n. 15/93.

inviati dal Presidente del CNB, non a titolo personale ma in rappresentanza del Consiglio stesso e su carta intestata del Consiglio sono atti con i quali si comunicano ai notai del distretto di Bari i parametri a cui conformarsi nell'individuazione dei compensi per i propri servizi professionali, nel periodo successivo all'entrata in vigore del D.L. n. 1/12, informandoli altresì che il CNB avrebbe esercitato il potere/dovere di vigilanza anche sui comportamenti di prezzo ritenuti integrare una forma di "illecita concorrenza". Ciò, del resto, è stato confermato da quanto sostenuto dallo stesso CNB sia nell'audizione del 7 maggio 2013, sia nelle memorie ivi presentate (cfr. par. 34). Pertanto, si tratta di atti idonei ad alterare il comportamento economico degli iscritti.

62. In definitiva, la circolare del 22 marzo 2012, la quale rinvia al verbale dell'adunanza ordinaria del Collegio di Bari del 25 febbraio 2012 nonché al verbale della riunione del Consiglio Notarile di Milano del 31 gennaio 2012, in quanto espressioni della volontà collettiva di un ente rappresentativo di imprese che forniscono prestazioni professionali in condizioni di concorrenza sul mercato, costituiscono decisioni di un'associazione di impresa, qualificabili come un'unica intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 287/90.

c) L'imputabilità della condotta contestata al CNB

63. La nozione di intesa di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 287/90, sotto il profilo dell'imputabilità, presuppone un sufficiente grado di autonomia delle imprese che la pongono in essere. A questo riguardo, il CNB ha sostenuto la non imputabilità della condotta oggetto di valutazione, avendo agito in applicazione dell'art. 147 della L.N. e dell'art. 9 comma 3 del D.L. n. 1/12.

64. Contrariamente a quanto sostenuto dal CNB, il decreto legge n. 1/12 rappresenta il momento finale di un processo di liberalizzazione dei servizi professionali iniziato con la "riforma Bersani". In tal senso, si possono richiamare le citate sentenze della Corte di Cassazione, secondo le quali *"l'inserimento dell'attività notarile nel quadro dei servizi professionali ai quali si applica la disciplina della concorrenza è stato confermato dalla successiva evoluzione normativa, in particolare dal D.L. n. 1/2012"* (enfasi aggiunta) che ha completato il quadro avviato con la "riforma Bersani". Più precisamente, *"... l'abrogazione della obbligatorietà di tariffe fisse o minime riguarda la generalità delle professioni, senza eccezione alcuna; né la portata riformatrice del precedente assetto - orientata alla tutela della concorrenza e ad offrire*

all'utente "una più ampia possibilità di scelta tra le diverse offerte, maggiormente differenziate tra loro, sia per i costi che per le modalità di determinazione dei compensi" (Corte cost., sentenza n. 443 del 2007) - può essere ridimensionata ... in ragione delle specificità dell'attività notarile".

65. In quest'ottica va valutata l'applicabilità dell'art. 147 della L.N., in merito alla quale la Corte di Cassazione ha chiaramente affermato che *"l'inderogabilità della tariffa dei notai non [è] stata ripristinata ad opera del Decreto Legislativo. n. 249 del 2006, art. 30"* che avrebbe novellato il citato art. 147 disponendo la punibilità del notaio che fa *"illecita concorrenza ad altro notaio, con riduzioni di onorari ..."*³⁵. In particolare, secondo la Corte, la *"riforma Bersani"*, *"avendo una valenza di sistema e di riforma economico-sociale, con l'esplicito obiettivo di assoggettare tutte le professioni ai principi di tutela della concorrenza, prevale sulle anteriori discipline di settore"*, compreso il Decreto Legislativo. n. 249/06³⁶.

Pertanto, per effetto della disciplina introdotta dalla *"riforma Bersani"*, l'art. 147 della L.N. non può essere invocato per confermare la permanenza in capo al CNB di un potere/dovere di vigilanza sui comportamenti di prezzo dei notai. Di conseguenza, il notaio *"quand'anche sistematicamente, offra la propria prestazione ad onorari e compensi più contenuti rispetto a quelli derivanti dall'applicazione della tariffa notarile, non pone in essere, per ciò solo, un comportamento di illecita concorrenza, essendone venuta meno la rilevanza sul piano disciplinare della relativa condotta"*³⁷.

66. Va poi rigettata la difesa della Parte secondo cui la citata sentenza della Corte di Cassazione n. 3715/2013 non può essere applicata al caso di specie poiché *"inesistente all'epoca dei fatti e contraria alla più diffusa lettura delle norme di riferimento"*.

Al riguardo, si rileva che in tale sentenza la Corte ha precisato di avere *"rivisitato"* il proprio orientamento *"alla luce della sopravvenuta evoluzione normativa costituita dal D.L. n. 223 del 2006, art. 2 ... nella cui vigenza è stata posta in essere la condotta"* oggetto di valutazione in tale sentenza³⁸. Vero è

³⁵ Vedi anche il punto 18 del presente provvedimento.

³⁶ In particolare, secondo quanto affermato dalla Cassazione, *"deve escludersi che [il D.Lgs. n. 249/06 che avrebbe novellato l'art. 147 della L.N.] sia posteriore alla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 [legge Bersani]"*, in quanto l'antioriorità o la posteriorità di una legge rispetto alle altre ai fini dell'abrogazione attiva o passiva va stabilita in base alla promulgazione.

³⁷ Cfr. Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 3715 e Sent. n. 9358, citate.

³⁸ Infatti, il comportamento oggetto di valutazione della citata sentenza, relativo alla mancata osservanza della tariffa notarile, era stato posto in essere nel corso del 2010.

che la Cassazione ha riconosciuto *“la piena efficacia delle disposizioni legislative o regolamentari prevedenti la fissazione delle tariffe obbligatorie fisse”* ma ciò solo con riferimento a *“fatti compiuti anteriamente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo. n. 223 del 2006 art. 2”* (enfasi aggiunta). Va infine ricordato che in merito all’applicabilità della “riforma Bersani” anche alla professione notarile l’Autorità si è più volte espressa sia nella propria Indagine Conoscitiva IC34, sia in diverse segnalazioni.

67. In questo contesto, è opportuno sottolineare che con la segnalazione n. AS988 inviata al Parlamento il 2 ottobre 2012³⁹ - richiamata dal CNB a sostegno della propria tesi difensiva - l’Autorità ha chiesto, in particolare, l’abrogazione espressa del riferimento, contenuto nell’art. 147, comma 1, lettera c, ai *“...compensi richiesti per le proprie prestazioni e ciò a fronte della liberalizzazione dell’esercizio dell’attività professionale e della determinazione delle relative tariffe, intervenuta a partire dal d.l. n. 223/06 e da ultimo ribadita nel d.l. n. 1/2012”* trattandosi di una formulazione che si prestava a interpretazioni e usi strumentali.

68. Va infine rigettato quanto sostenuto dal CNB, che le proprie condotte siano state adottate in ossequio a quanto previsto dall’art. 9, comma 3. del D.L. n. 1/12. Tale disposizione, infatti, non prevede che i compensi dei notai siano da ritenersi adeguati se conformi alle tariffe previgenti, né tanto meno autorizza i Consigli notarili a procedere disciplinarmente nei confronti dei notai che dovessero praticare prezzi inferiori a quelli praticati da altri colleghi per i medesimi atti. Infatti, il riferimento all’adeguatezza contenuto nel comma 3 dell’art. 9 del D.L. n. 1/12 non elimina la possibilità di un comportamento concorrenziale da parte dei professionisti e da parte dei Consigli notarili, giacché non impone tariffe o prezzi per le prestazioni professionali, ma stabilisce un generico criterio di rispondenza del compenso alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.

69. In particolare, il parametro dell’adeguatezza previsto dal comma 3 dell’art. 9 non può giustificare la reintroduzione di fatto delle tariffe da parte del CNB e l’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei notai che si discostino dalle stesse, come emerge chiaramente da una lettura sistematica dell’art. 9 del D.L. n. 1/12, il quale al primo comma dispone che *“[siano] abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico”* e al quarto comma abroga

³⁹ Boll. n. 38/12.

“le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1”. Interpretando sistematicamente i commi 1, 3 e 4 dell’art. 9 del D.L. n. 1/12 non è possibile giungere alla conclusione del CNB, in base alla quale sarebbero da ritenersi adeguati i compensi in linea con i previgenti parametri tariffari.

70. Alla luce di quanto riportato, è pertanto evidente che la condotta posta in essere dal CNB non trova copertura normativa da quanto disposto dall’art. 147 della legge notarile, né discende dal più recente intervento legislativo, ma è il risultato di una scelta autonoma del Consiglio.

d) La restrizione della concorrenza

71. La circolare del 22 marzo 2012 inviata dal Presidente del CNB mira a limitare la libertà dei notai di determinare autonomamente i corrispettivi per le proprie prestazioni professionali, nonostante l’entrata in vigore del D.L. n. 1/12, reintroducendo in tal modo le abrogate tariffe ministeriali.

Infatti, con tale documento il Presidente del CNB, dopo aver preliminarmente qualificato come “concorrenza illecita” la condotta consistente nel richiedere compensi inferiori a quelli percepiti dai colleghi, comunica ai notai di attenersi, nella determinazione dei propri onorari, alle tariffe ministeriali, benché ormai abrogate. Ciò si evince dal riferimento, contenuto nella circolare stessa, alla delibera del Consiglio Notarile di Milano (allegata alla circolare stessa), nella quale si propone, per l’appunto, l’utilizzo di criteri *“nella sostanza equivalenti a quelli che avevano determinato i previgenti parametri tariffari”*, invocando *“il combinato disposto dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 9 del D.L. n.1/2012”* ai fini della valutazione dell’adeguatezza del compenso.

72. La volontà di mantenere in vita l’abrogato sistema di tariffe ministeriali, come parametro di riferimento per i singoli notai nell’individuazione delle proprie politiche di prezzo, risulta anche da alcuni passi del verbale dell’adunanza ordinaria del Collegio notarile di Bari del 25 febbraio 2012 (anch’esso allegato alla circolare), laddove il Presidente del Consiglio, pur nell’incertezza circa i termini di conversione del D.L. n. 1/12, afferma che il criterio di fondo in base al quale i compensi dovranno essere determinati *“nell’immediato non potrà che corrispondere a quanto il Ministero ha valutato quando ha emanato la tariffa”*.

Più precisamente, viene sostenuto che *“Per questo distretto quindi, ancora e*

sino a diverse indicazioni normative e interpretative, l'adeguatezza del compenso si ritiene debba essere valutata con i parametri previsti dalla delibera del 2006".

Ciò è del resto stato confermato nel corso dell'audizione del 7 maggio 2013 e nelle memorie presentate dalla Parte, come indicato nei precedenti paragrafi (cfr. par. 29; 42-44).

73. Al contempo, nel citato verbale del 25 febbraio 2012, il Presidente del CNB ribadisce l'importanza attribuita ai controlli sull'adeguatezza dei compensi richiesti dai notai, ponendoli in relazione alla qualità delle prestazioni e confermando il permanere in capo al Consiglio di obblighi di vigilanza anche sui comportamenti di prezzo dei notai del distretto di Bari.

74. In definitiva, il CNB ricorre agli strumenti offerti dal potere-dovere di intervento deontologico, attraverso il rinvio al combinato disposto dell'art. 2233 c. 2 c.c. e dell'art. 9 del D.L. n. 1/12, per limitare la libertà dei notai di determinare i prezzi dei propri servizi professionali. In particolare, come *benchmark* per individuare valori consoni "*all'importanza dell'opera e al decoro della professione*" vengono suggerite le delibere assunte nel giugno del 2006, poco prima dell'entrata in vigore della "riforma Bersani".

75. Quanto all'applicazione dell'art. 2233 cc, comma 2, secondo la Corte di Cassazione "*nel prevedere che "In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione", [è una] norma ... destinata ad assumere rilievo solo in mancanza di un'intesa fra gli interessati circa la misura del corrispettivo dovuto per la prestazione professionale*"⁴⁰. La citata disposizione, inoltre, esplicando la propria rilevanza esclusivamente nell'ambito dei rapporti tra il professionista ed il cliente "*non si rivolge (agli ordini professionali né) ai consigli notarili, i quali non hanno il potere di pretendere, sul piano deontologico, che il compenso della prestazione professionale, liberamente pattuito, sia in ogni caso adeguato a parametri che, di fatto, reintrodurrebbero l'obbligatorietà della tariffa notarile*" (enfasi aggiunta). Di conseguenza, tale norma non può attribuire alle abrogate tariffe "*il ruolo di parametro di valutazione della congruità del compenso [...] sul versante del rapporto tra il notaio e la categoria di appartenenza ai fini della tutela del decoro e del prestigio della professione*"⁴¹.

76. Si ricorda, in proposito, che in precedenza l'AGCM nell'Indagine

⁴⁰ Cfr. Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 3715 e Sent. n. 9358, citate.

⁴¹ *Ibidem*.

conoscitiva IC34 relativa al settore degli ordini professionali già aveva affermato che *“la rilevanza giuridica dell’art. 2233 c. 2 c.c. si esplica esclusivamente sul piano dei rapporti di tipo privatistico ... Tale disposizione non attribuisce all’ordine alcun potere, né tanto meno alcun dovere, di vigilare sul comportamento dei propri iscritti nella determinazione del compenso con i rispettivi clienti, di controllare in sostanza che il compenso, liberamente pattuito, sia comunque adeguato al decoro della professione”*⁴² (p. 10-11)⁴³.

77. D’altra parte, sempre secondo la Corte di Cassazione, sotto il profilo disciplinare, la rilevanza della condotta del singolo notaio non può essere valutata assegnando alla tariffa o ad altri criteri di massima individuati dai Consigli notarili distrettuali il ruolo di parametro rispetto al quale valutare la congruità del compenso, ai fini della tutela del decoro e del prestigio della professione notarile. In tal modo, infatti, si sostituirebbe *“all’apprezzamento del singolo notaio circa l’importanza dell’opera ed il suo coefficiente di difficoltà una valutazione ex ante di natura generalizzata affidata alla tariffa, con la sostanziale reviviscenza dell’obbligatorietà della stessa”*. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, *“Diversamente ragionando, e lasciandosi ai consigli notarili il compito di attivare i propri poteri di monitoraggio, di vigilanza e di indagine sul notaio che richieda compensi più bassi rispetto a quelli medi della categoria, si giungerebbe ad un condizionamento del comportamento economico del professionista sul mercato, incentivandolo, al fine di sottrarsi ad un procedimento disciplinare dall’esito incerto, a continuare ad applicare tariffe imposte, in aperto contrasto, ancora un volta, con la ratio legis”*.⁴⁴

78. La condotta del CNB non può essere giustificata neppure dalla necessità di garantire la qualità dei servizi notarili come sostenuto dalla Parte. Sul punto, la Commissione europea ha chiarito che *“i prezzi fissi non possono impedire a professionisti senza scrupoli di offrire servizi di qualità scadente. Né li disincentivano a ridurre la qualità e i costi. Inoltre esiste una varietà di meccanismi meno restrittivi che consentono di mantenere la qualità e di proteggere i consumatori. Ad esempio le misure intese a migliorare la disponibilità e la qualità delle informazioni sui servizi professionali possono aiutare i consumatori a prendere decisioni di acquisto più informate”*⁴⁵. Anche

⁴² AGCM, *Indagine Conoscitiva sugli ordini professionali* (IC34, citata, p. 10-11, para. 17. Si veda anche p. 72, para. 248.

⁴³ Si veda anche p. 72, para. 248.

⁴⁴ Cfr. Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 3715 e Sent. n. 9358, citate.

⁴⁵ Così la citata Comunicazione della Commissione.

la Corte di Cassazione ha sostenuto che *“la tariffa non è di per sé garanzia della qualità della prestazione, così la deroga alla tariffa con la pattuizione di un compenso più basso rispetto alla stessa non equivale in alcun modo a prestazione scadente”*.⁴⁶

79. Va, infine, rigettato quanto sostenuto dal Consiglio sulla necessità di un sistema di tariffe, come parametro da utilizzare per il calcolo delle varie contribuzioni dovute alla cassa di previdenza o all’archivio notarile. Al riguardo, come osservato dalla Corte di Cassazione: *“un conto ... è il compenso spettante al notaio, in relazione al quale, essendo venuta meno l’obbligatorietà della tariffa fissa, le parti possono legittimamente, secondo la disciplina liberalizzatrice a tutela della concorrenza, stabilirne di comune accordo una misura inferiore a quella derivante dalla tariffa ministeriale; altro è che, ad altri fini, la tariffa costituisca ancora una base di riferimento per l’esatto versamento della tassa d’archivio e dei contributi agli organi istituzionali di categoria”*.⁴⁷

80. In conclusione, la citata circolare del 22 marzo 2012 e le determinazioni risultanti dagli atti ad essa allegati, intervenendo con le modalità illustrate sulla possibilità per i notai di determinare liberamente i prezzi applicabili alle proprie prestazioni, costituiscono un’intesa avente un oggetto restrittivo della concorrenza.

81. La natura anticompetitiva dell’intesa esaminata e la sua potenzialità ad incidere in modo sostanziale sulla politiche di prezzo dei notai del distretto di Bari rende superflue ulteriori analisi in merito ad eventuali effetti sul mercato. Infatti, come ribadito recentemente dal Giudice Amministrativo, *“le intese annoverate nella categoria delle restrizioni della concorrenza “per oggetto” ..., alla luce delle regole di concorrenza comunitarie, hanno una potenzialità talmente alta di causare gravi restrizioni della concorrenza che è inutile, ai fini dell’applicazione dell’art. 81 del Trattato CE, dimostrare l’esistenza di specifici effetti sul mercato”*.⁴⁸

82. Alla luce di quanto riportato, la circolare del 22 marzo 2012, che rinvia al verbale dell’adunanza ordinaria del Collegio di Bari del 25 febbraio 2012 nonché al verbale della riunione del Consiglio Notarile di Milano del 31 gennaio 2012, inviati dal Presidente del CNB ai notai del distretto, costituiscono

⁴⁶ Cfr. Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 3715 e Sent. n. 9358, citate,

⁴⁷ Cfr. Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 3715 e Sent. n. 9358, citate.

⁴⁸ Così, da ultimo, Tar Lazio, del 29 marzo 2012, n. 3029, Spedizionieri.

un'unica intesa avente per oggetto una limitazione dei comportamenti di prezzo dei suddetti professionisti, in violazione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90.

e) Consistenza dell'intesa

83. Il CNB è, per legge, l'unica associazione rappresentativa dei notai appartenenti al distretto notarile di Bari; ad essa sono conferiti significativi poteri, quali quello di vigilare sulla condotta dei notai e dei praticanti, emettere pareri su materie attinenti il notariato, nonché svolgere attività di indagine finalizzata ad assicurare il rispetto dei principi e delle norme di deontologia professionale.

Sulla base di ciò, si ritiene che l'attività del CNB sia stata idonea ad influenzare la condotta dei notai del distretto di Bari in relazione alla determinazione dei prezzi dei servizi notarili.

83. In ogni caso, trattandosi di una fattispecie avente ad oggetto la fissazione orizzontale di prezzi, essa costituisce una violazione idonea a produrre effetti negativi sul mercato, a prescindere da ogni analisi sulla consistenza dell'intesa.

f) Gravità e durata

84. L'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90 prevede che l'Autorità, nei casi di infrazioni gravi, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'ultimo esercizio, considerate la gravità e la durata dell'infrazione.

85. Secondo la prassi dell'Autorità e conformemente all'orientamento comunitario, la valutazione della gravità di un'infrazione contestata deve essere svolta tenendo conto di una pluralità di elementi, tra i quali la natura dei comportamenti contestati ed il contesto nel quale i comportamenti sono stati attuati.

86. Quanto alla natura dell'intesa in esame, si osserva come la stessa appaia grave, posto che essa ha ad oggetto limitazioni dei comportamenti economici di professionisti mediante il divieto di utilizzare una delle leve concorrenziali più importanti, come il prezzo dei servizi offerti.

87. Con riferimento alla durata dell'intesa, questa ha avuto inizio il 25 febbraio 2012 e risulta conclusa il 17 ottobre 2012, con l'invio di una seconda

circolare con la quale ha comunicato ai notai del distretto, tra l'altro, che *"Abrogata la tariffa, in forma della legge 24 marzo 2012, n. 27 ... ciascun notaio quantifica autonomamente gli onorari spettanti per le rispettive prestazioni in conformità al disposto dell'art. 9, quarto comma della novella"*⁴⁹.

g) Quantificazione della sanzione

106. Una volta accertate la gravità e la durata dell'infrazione posta in essere dal CNB, ai fini dell'individuazione dei criteri di quantificazione della sanzione, occorre tenere presente la Comunicazione della Commissione 2006/C 210/02 *"Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, par. 2, lettera a), del regolamento CE n. 1/2003"* (di seguito anche Comunicazione).

107. Al fine di quantificare la sanzione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, come richiamato dall'articolo 31 della legge n. 287/90, devono inoltre essere considerati la gravità della violazione, le condizioni economiche, il comportamento delle imprese coinvolte e le eventuali iniziative volte a eliminare o attenuare le conseguenze delle violazioni.

108. In considerazione degli Orientamenti contenuti nella citata Comunicazione della Commissione per il calcolo delle ammende, posto che l'intesa è stata realizzata da un Ordine professionale locale, per calcolare l'importo base della sanzione si è preso a riferimento il valore relativo alla tassa collegiale versata dai notai del distretto di Bari per l'anno 2012 che rappresenta il contributo associativo dovuto dai notai del distretto per le attività notarili. Pertanto, il fatturato rilevante corrisponde a 146.100 euro.

109. Ai fini della determinazione dell'importo base della sanzione, al valore sopra indicato deve essere applicata una percentuale individuata in funzione della gravità della violazione.

110. Nel caso di specie, nel richiamare le considerazioni già svolte in merito alla gravità della violazione, occorre tener conto del fatto che l'infrazione in esame, come in precedenza descritto, si connota come una violazione grave della disciplina antitrust, in quanto costituisce un'intesa volta a limitare i comportamenti di prezzo dei notai del distretto di Bari.

112. Pertanto, la percentuale del valore sopra citato, in ragione della gravità

⁴⁹ Cfr. all. 3 del doc. 21.

della violazione, è fissata nella misura del 7% del fatturato rilevante.

113. Il valore così determinato, corrispondente a 10.227 euro, deve essere moltiplicato, al fine del calcolo dell'importo base, per la durata dell'infrazione. Come sopra più specificamente chiarito, la durata dell'infrazione deve essere calcolata considerando che l'intesa è iniziata il 25 febbraio 2012, data della delibera del CNB illustrata in precedenza e si è conclusa in data 17 ottobre 2012, con l'invio di una seconda circolare. Pertanto, coerentemente ai criteri previsti dalla Comunicazione della Commissione, al fine del calcolo della sanzione, verrà considerato un periodo corrispondente a 1 anno⁵⁰

114. L'importo della sanzione è quantificato, pertanto, nella misura 10.227 euro.

115. Non si riscontrano circostanze aggravanti né circostanze attenuanti al fine dell'adeguamento dell'importo sopra indicato, come previsto negli orientamenti contenuti nella citata Comunicazione della Commissione.

116. Pertanto, in considerazione di quanto sopra illustrato, l'importo finale della sanzione applicata al CNB è individuato nella misura di 10.227 € (diecimiladuecentoventisette euro).

117. Tale importo si colloca al di sotto del limite edittale (10% del fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio dall'impresa parte del procedimento) previsto dall'articolo 15 della legge n. 287/90.

Tutto ciò premesso e considerato;

DELIBERA

a) che il Consiglio Notarile di Bari ha posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'articolo 2 della l. 287/90, consistente nella diffusione della circolare del 22 marzo 2012, con atti allegati, volta ad ostacolare l'adozione di politiche di prezzo indipendenti da parte dei notai di Bari;

⁵⁰ Cfr. Orientamenti per il calcolo delle ammende 2006/C 210/02, punto 24.

b) che il Consiglio Notarile di Bari assuma misure atte a porre termine all'illecito riscontrato e si astenga in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata;

c) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, venga applicata al Consiglio Notarile di Bari la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 10.227 € (diecimiladuecentoventisette euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera c) deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane, ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella